



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIV - n. 2-2019
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

28



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XIV – n. 2-2019
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

G. Dalla Torre

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Ferrante, P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

AREA DIGITALE

RESPONSABILI

M. Tedeschi

F. Balsamo, C. Gagliardi

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* **anonimo e doppiamente cieco**. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una **identificabile** ed una **anonima**, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

originalità;

pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;

conoscenza ed analisi critica della **dottrina** e della **giurisprudenza**;

correttezza dell'impianto metodologico;

coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);

chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;

- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;

- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a **originalità**, **accuratezza** metodologica, e **forma** dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche

dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R0103088800000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

INDICE

Diritto canonico

RAFFAELE SANTORO, FRANCESCO GRAVINO

- Web e matrimonio canonico: prospettive di analisi della perizia nelle dinamiche processuali* 15

Diritto Ecclesiastico

FABIO BALSAMO

- Autorizzazione alle liti ex can. 1288 C.i.c. e tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost.* 38

PASQUALE LILLO

- Dimensione pubblica delle religioni nelle società civili contemporanee* 52

RITA MAZZA

- Living together con il velo islamico: il dissenso tra Corte Europea dei diritti dell'uomo e Comitato Onu per i diritti umani* 68

CRISTIANA PETTINATO

- Credere e curare: due sistemi di valori a confronto* 92

Diritto Vaticano

MATTEO CARNÌ

- Il contributo di Pio Ciprotti allo studio del diritto vaticano* 114

Diritti Confessionali

VASCO FRONZONI

- Atti di culto islamici ed innovazione tecnologica. Zakat, blockchain e trasparenza finanziaria* 129

ROSA GERACI

- Religion and Finance from the Muslim Perspective* 140

Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra diritto e religioni

ALBERTO FABBRI

- Il Consiglio dei Patriarchi cattolici d'Oriente (CPCO) e l'effetto della politica occidentale* 161

MASSIMO DEL POZZO

- Rescritti relativi all'incarico delle Messe in un oratorio privato campano del XIX sec.: la lezione della storia e gli spunti per l'attualità* 171

GIOVANNI BATTISTA VARNIER

- La libertà religiosa nello stato liberale tra teoria e prassi* 191

Argomenti, dibattiti, cronache

MICHELE CORLETO

A trent'anni dalla Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Libertà religiosa, educazione e superiore interesse del minore 206

VALERIO D'ALÒ

Cronaca del Convegno: "1929-2019. Novant'anni di rapporti tra Stato e confessioni religiose. Attualità e prospettive" 236

MARIA D'ARIENZO

Considerazioni sul concetto di felicità tra religione, diritto e politica 241

LUCIA DIBILIO

Ecologia integrale secondo la "Laudato si'" e la fiscalità circolare 251

MASSIMO JASONNI

Maria e il libro 269

AUGUSTO ROMANO

Per una nuova grammatica dei diritti delle persone disabili: un itinerario filosofico-giuridico 273

DANIELA TARANTINO

«Gratia perficit, non destruit naturam». L'apporto di Eugenio Corecco alla teologia post-conciliare sul matrimonio 282

GIOVANNI TURCO

Verità e socialità della legge nel pensiero di Marcel De Corte 297

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

- *Presentazione* 335

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I di Roma, 5 febbraio 2019 n. 1433*

(Associazioni di tipo mafioso – Costruzione cappelle votive e partecipazione a riti religiosi – Presupposti applicativi dell'art. 143 primo comma T.U.E.L.) 338

- *Consiglio di Stato, Sez. III, 18 luglio 2019, n. 5077*

(Associazioni di tipo mafioso – Costruzione cappelle votive e partecipazione a riti religiosi – Presupposti applicativi dell'art. 143 primo comma T.U.E.L.) 351

con nota di FABIO BALSAMO

La costruzione di cappelle votive finanziate da organizzazioni criminali e

<i>la partecipazione dei malavitosi ai riti religiosi quali possibili presupposti applicativi dell'art. 143, primo comma T.U.E.L.</i>	366
- <i>Tribunale Amministrativo Regionale per il Liguria, Sez. II, 4 marzo 2019 n. 174</i> (Manifesto sull'informazione relativa all'obiezione di coscienza in ambito sanitario – Lesione del simbolo religioso – Valutazione ristretta al significato ordinario del manifesto e non a tutti gli ipotetici significati)	377
- <i>Consiglio di Stato, Sez. V, 9 aprile 2019, n. 2327</i> (Messaggio pubblicitario – Interessi individuali e collettivi di carattere non economico – Tutela giuridica)	382
- <i>Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. I di Lecce, 10 aprile 2019 n. 577</i> (Ministro di culto acattolico – Approvazione governativa – Discrezionalità della P.A.)	386
<i>Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II di Brescia, 20 aprile 2019 n. 383</i> (Sepoltura nel reparto islamico – Clausola di attestazione di fede – Illegittima)	388
con nota di SILVIA BALDASSARRE	
<i>Diritto alla sepoltura nei reparti speciali e attestazione di fede</i>	396
- <i>Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II di Milano, 22 agosto 2019, n. 1916</i> (Edilizia e urbanistica – Requisiti intrinseci ed estrinseci per ravvisare la presenza di una moschea)	408
- <i>Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 dicembre 2019, n. 8328</i> (Revoca provvedimento urbanistico realizzazione edificio di culto)	409
Giurisprudenza e legislazione Canonica	
- <i>Presentazione</i>	411
- Città Del Vaticano, Legge n. CCLXXIV, <i>Sul governo dello Stato Città del Vaticano</i> (25 novembre 2018)	412
- Statuto dell'Ufficio del Revisore Generale della Santa Sede (21 gennaio 2019)	426
- Lettera Apostolica in forma di <i>Motu Proprio riguardante l'Ufficio del Decano del Collegio cardinalizio</i> (21 dicembre 2019)	432
- Lettera Apostolica in forma di <i>Motu Proprio per il cambiamento della denominazione da Archivio Segreto Vaticano ad Archivio Apostolico Vaticano</i> (22 ottobre 2019)	434
- Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo - Decreto (13 novembre	

2018)	437
con nota di	
MARIO FERRANTE	
<i>Il decreto di ammissione della causa alla trattazione con il processus bre-</i>	
<i>rior: la soluzione del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo</i>	438
- Tribunale Ecclesiastico Beneventano di Appello - Sentenza – 29 marzo	
2017	454

Giurisprudenza e legislazione civile

- <i>Presentazione</i>	575
- PAOLO DI MARZIO	
<i>Le unioni civili, la filiazione e la protezione dei bisogni, in Cassazione nel</i>	
2018	472
- <i>Corte di Cassazione, Sezione Civile Prima, sentenza 30 agosto</i>	
<i>2019, n. 21916</i>	
(Libertà religiosa – genitorialità – affidamento della prole – ascolto del	
minore)	530
2018)	437

con nota di

FRANCO SICURO

<i>Libertà religiosa dei genitori ed interesse superiore del minore (riflessioni a</i>	
<i> margine di Cass. civ., sez. I, sentenza 30 agosto 2019, n. 21916)</i>	531
- <i>Corte di Cassazione, Sezione Civile Prima, sentenza 21 agosto 2019, n. 26823</i>	
(Libertà religiosa – riconoscimento – protezione internazionale – persecu-	
zioni)	548
- <i>Corte di Cassazione, Sezione Civile Prima, ordinanza 26 novembre 2019,</i>	
<i>n. 30900</i>	
(Matrimonio canonico – nullità – delibazione – prolungata convivenza)	549
- MARCO CANONICO	
<i>Nullità matrimoniale canonica e contestata prolungata convivenza coniugale</i>	550
- <i>Corte di Cassazione, Sezione Civile Prima, ordinanza 27 novembre 2019,</i>	
<i>n. 30969</i>	
(Status di rifugiato – riconoscimento – persecuzioni per motivi religiosi)	564
- <i>Tribunale di Pavia, ordinanza 27 novembre 2019</i>	
(Residenza – bonus famiglia – Regione Lombardia – bando - discrimina-	
zione)	565

Giurisprudenza e legislazione Costituzionale e Comunitaria

- <i>Presentazione</i>	567
- <i>Corte europea dei diritti dell'uomo (Application no. 21477/10) – final</i>	

decision 3/12/2019, caso <i>Comunità religiosa dei Testimoni di Geova del Distretto di Kryvyi Rib's Ternivsky v. Ucraina.</i>	570
- Corte europea dei diritti dell'uomo (<i>Requêtes nos 14604/08 et 3 autres voir liste en annexe</i>) - final decision 17/10/2019, caso <i>Mushfig Mammadov e altri c. Azerbaïdjan.</i>	574
- Corte europea dei diritti dell'uomo (<i>Application no. 13274/08</i>) - final decision 5/12/2019, caso <i>Tagiyev e Huseynov v. Azerbaijan.</i>	575
- Corte europea dei diritti dell'uomo (<i>Applications nos. 58070/12 and 21 others</i>) - final decision 5/12/2019, caso <i>Aghanyan e altri v. Armenia.</i>	577
- Corte costituzionale, sentenza 25 settembre 2019, n. 242	578
- Corte costituzionale, sentenza 22 ottobre 2019, n. 254	591
con nota di	
MARCO CROCE	
<i>Osservazioni a prima lettura sulla sentenza n. 254/2019 della Corte costituzionale</i>	601
Giurisprudenza e legislazione internazionale	
- Presentazione	611
LAICITÀ DELLO STATO	
I) <i>Cour Administrative d'Appel di Marsiglia, 14 ottobre 2019, n. 18MA00120 (Francia)</i>	
(<i>Laïcité</i> – Legge di Separazione – Enti locali)	612
II) <i>Conseil d'État, 21 ottobre 2019, n. 424692, inedita sul Massimario Lebon (Francia)</i>	
(<i>Laïcité</i> – Legge di Separazione – Scuola)	612
III) <i>Supreme Court of India, affaire Siddiq vs Mahant Suresh Das et Ors, del 9 novembre 2019 (India)</i>	
(Induismo – Islam – “Accessione”)	613
LIBERTÀ RELIGIOSA	
IV) <i>Cour Administrative d'Appel di Douai, 5 novembre 2019, n. 19DA01203, inedita sul Massimario Lebon (Francia)</i>	
(Persecuzione religiosa – Asilo politico)	615
V) <i>Norwich Employment Tribunal, affaire Conisbee vs Crossley Farms Ltd & Ors, n. ET 3335357/2018, del 17 maggio 2019 (Regno Unito)</i>	
(Definizione di religione – Vegetarianesimo)	615
VI) <i>Norwich Employment Tribunal, affaire Casamitjana Costa vs The League against cruel sports, n. 3331129/2018, del 3 gennajo 2020 (Regno Unito)</i>	
(Definizione di religione – Veganismo)	616

VII) Nuova Costituzione della Repubblica cubana (Cuba) (Articoli relativi alla libertà religiosa)	616
VIII) Legge per la libertà di religione o di credenza e sulla posizione legale delle comunità religiose, del 27 dicembre 2019, in <i>Službeni list Crne Gore</i> , n. 74/2019, del 30 dicembre 2019, n. 1783 (Montenegro)	617
CHIESA CATTOLICA	
IX) Supremo Tribunal Federal, medida cautelar na reclamação n. 38782, del 9 gennaio 2020 (Brasile)	
(Netflix – Libertà d’espressione – laicità dello Stato)	633
EBRAISMO	
X) Cour de Cassation, chambre criminelle, 15 ottobre 2019, n. 18.85368, inedita (Francia)	
(Diritto di satira – Libertà d’espressione – Antisemitismo)	634
XI) Cour de Cassation, chambre criminelle, 13 novembre 2019, n. 18.85263, inedita (Francia)	
(Diritto di satira – Libertà d’espressione – Antisemitismo)	634
ISLAM	
XII) Cour Administrative d’Appel di Lione, 23 luglio 2019, n. 17LY04351 (Francia)	
(Laïcité – Legge del 2004 sui simboli religiosi – scuola)	635
XIII) Cour Administrative d’Appel di Versailles, 3 dicembre 2019, n. 16VE03652, inedita sul Massimario Lebon (Francia)	
(Libertà d’opinione – Norme di sicurezza)	635
XIV) Conseil d’État, 4 dicembre 2019, n. 432584 (Francia)	
(Norme di sicurezza – Carceri)	636
XV) Landesarbeitsgericht del Baden-Württemberg, 5 dicembre 2019, n. 17/ SA/3-19 (Germania)	
(Diritto di satira – Libertà d’espressione – Libertà religiosa)	636
XVI) Oberverwaltungsgericht della Renania-Palatinato, 8 ottobre 2019, n. 10/a/11109-19-OVG (Germania)	
(Forze Armate – Norme di sicurezza)	637
XVII) Verwaltungsgericht di Wiesbaden, 6 settembre 2019, n. I/L/1363-19/ WI (Germania)	
(Scuola – Cultura islamica)	637
FINANZIAMENTO DELLE CONFESIONI RELIGIOSE	
XVIII) Cour d’Appel Fédérale, 29 novembre 2019, affaire Church of Athe- ism of Central Canada vs Minister of National Revenue (Canada)	

(Ateismo – Riconoscimento confessione religiosa)	638
XIX) <i>Verwaltungsgericht di Berlino</i> , 12 dicembre 2019, n. VwG/27/K/292-15 (Germania)	
(<i>Kirchenaustritt</i> – Tassa ecclesiastica)	638
con nota di FABIO FEDE	
<i>Il Kirchenaustritt impossibile</i>	640
Giurisprudenza e legislazione penale	
- <i>Presentazione</i>	649
- <i>Corte di Cassazione, Sez. pen. V, sentenza 22 luglio 2019, n. 32862</i> (Discriminazione razziale)	660
- <i>Corte di Cassazione, Sez. pen. III, sentenza 30 agosto 2019, n. 36689</i> (Reato edilizio)	660
- <i>Corte di Cassazione, Sez. pen. I, sentenza 4 settembre 2019, n. 37033</i> (Convivenza matrimoniale ed espulsione dello straniero)	661
- <i>Corte di Cassazione, Sez. pen. V, sentenza 26 settembre 2019, n. 37544</i> (Diffamazione)	662
- <i>Corte di Cassazione, Sez. pen. VI, sentenza 16 ottobre 2019, n. 40658</i> (Maltrattamenti in famiglia e fattore religioso)	663
Giurisprudenza e legislazione tributaria	
- <i>Presentazione</i>	664
- <i>Cassazione civile, Sezione V, sentenza 21 marzo 2019, n. 7985</i> (Ici su immobili istituto ex-IPAB)	665
- <i>Cassazione civile, Sezione V, sentenza 22 maggio 2019, n. 13787</i> (Ici su immobili religiosi)	669
- <i>Cassazione civile, Sezione V, sentenza 17 luglio 2019, n. 19180</i> (Ici su immobili religiosi)	672
- <i>Cassazione civile, Sezione V, sentenza 30 luglio 2019, n. 20480</i> (Tassazione plusvalenze istituti per il sostentamento del clero)	675

Parte III

Lecture

GIOVANNI BATTISTA VARNIER

Il fenomeno religioso nelle dispense di diritto costituzionale di Arturo Carlo Jemolo e nella recente manualistica

685

Recensioni

- PIER VIRGINIO AIMONE BRAIDA, «*Le finanze del Papa*», Quaderni di Ius Missionale, 8, Urbaniana University Press, CdV, 2016, pp. 1-287 (**Fabio Vecchi**) 689
- IAN T. BENSON, MICHAEL QUINLAN, KEITH THOMPSON, *Religious Freedom in Australia. A new Terra nullius*, Shepherd Street Press, Sydney, 2019, pp. 1-370 (**Mario Ferrante**) 694
- FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, DARIO ANNUNZIATA, FRANCESCO LUCREZI, *Isola Sacra, Alle origini della famiglia*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, pp. 1-134 (**Pierluigi Romanello**) 697
- PIERLUIGI CONSORTI, LUCA GORI, EMANUELE ROSSI, *Diritto del Terzo settore*, Il Mulino, Bologna, 2018, pp. 1-211. (**Fabio Vecchi**) 700
- CARLO FANTAPPIÈ, *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, EDB, Bologna, 2019 (**Patrick Valdrini**) 705
- JEAN-PIERRE SCHOUPPE, «*Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica. Profili dottrinali e giuridici*» PUSC – Facoltà di diritto canonico. Subsidia canonica, 24, EDUSC Roma, 2018, pp. 1-392 (**Fabio Vecchi**) 709
- BEATRICE SERRA, *Ad normam iuris. Paradigmi della legalità nel Diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2018 (**Vincenzo Pacillo**) 715
- STEFANO TESTA BAPPENHEIM, *I simboli religiosi nello spazio pubblico. Profili giuridici comparati*, Università di Camerino. Scuola di Giurisprudenza, 61, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, pp. 1- 947 (**Maria Paola Mantovani**) 719

Dimensione pubblica delle religioni nelle società civili contemporanee

PASQUALE LILLO

SOMMARIO: 1. Esperienza religiosa e dimensione pubblica – 2. Rilevanza sociale del fenomeno religioso – 3. Funzione politica delle religioni – 4. Dimensione giuridica dell'esperienza religiosa

1. Esperienza religiosa e dimensione pubblica

La Religione è una dimensione studiata da diverse discipline scientifiche.

Si occupano di tematiche religiose non soltanto le Scienze religiose (la Teologia), ma anche, per esempio, l'Antropologia, l'Economia, la Filosofia, la Letteratura, le Scienze politiche, la Sociologia e la Storia.

Anche le Scienze giuridiche si occupano tradizionalmente di questioni e di situazioni attinenti alla sfera religiosa.

Sia nel corso della storia sia nel mondo contemporaneo molti ordinamenti politici hanno rivolto particolare attenzione a profili tematici di natura religiosa. L'esperienza intercorsa dimostra, infatti, che pure negli ordinamenti giuridici statali meno "sensibili" alla dimensione spirituale dell'uomo è possibile rintracciare, comunque, qualche norma o qualche atto giuridico specifico che prende in considerazione (a seconda dei casi, in senso "positivo" e benevolo ovvero in senso "negativo") il fenomeno religioso.

Le ragioni che spingono gli ordinamenti statali moderni a riservare attenzione al fattore religioso e a regolamentarne espressamente determinati aspetti – spesso attraverso proprie norme di livello costituzionale – vanno rintracciate probabilmente in quella "forza intrinseca" che viene generalmente riconosciuta alle religioni presenti all'interno delle società civili. Vanno rintracciate in quella "forza originaria" e oggettiva che consente alle religioni di incidere – talvolta in modo profondo – non solo nel tessuto etico ma anche nella sfera politica e nelle dinamiche istituzionali e giuridiche degli Stati contemporanei.

Poiché l'esperienza religiosa non si limita a toccare soltanto la dimensione privata dei singoli (la loro coscienza personale), ma si estende e incide altresì nella dimensione sociale e pubblica degli ordinamenti politici contemporanei,

si può ritenere che gli Stati tendono a disciplinare alcuni aspetti del fenomeno religioso per perseguire, soprattutto, due obbiettivi ritenuti importanti.

In primo luogo, per ragioni “difensive” (di “autotutela”), nel senso che gli Stati, consapevoli del “potenziale” e della “forza” che le religioni possono esprimere (anche) nella sfera pubblica, tendono a regolare taluni aspetti dell’esperienza religiosa dei consociati per tenerla (in un certo senso) “sotto controllo”. In secondo luogo, per ragioni “promozionali” (di “garanzia” e di “tutela” delle libertà fondamentali dell’uomo), nel senso che gli Stati disciplinano la materia religiosa per assicurare spazi di libertà in questo settore ai propri consociati; onde consentire loro di potersi determinare (a seconda dei casi, più o meno) “liberamente” nella sfera religiosa e nella dimensione sociale.

Sotto quest’ultimo profilo, è possibile osservare che il diritto di libertà religiosa risulta significativamente legato alla storia dei Paesi e delle culture afferenti all’area c.d. “occidentale”. Non a caso, nella letteratura giuridica, spesso la libertà religiosa risulta qualificata – se non proprio come la “prima” – comunque fra le “prime” libertà umane fondamentali.

Tale riconoscimento deriva segnatamente tanto dal singolare ruolo storico e politico che la libertà religiosa ha ricoperto – in molti casi e circostanze – in diverse dinamiche giuridiche nazionali e internazionali¹, quanto dai suoi contenuti valoriali, ideali e pratici nello stesso tempo.

Da questo punto di vista, giova ricordare che la libertà in materia religiosa sembra rappresentare l’unico esempio di diritto fondamentale che investe contemporaneamente tanto la dimensione fisica, terrena e temporale dell’uomo, quanto la sua dimensione spirituale. Nel senso che la religiosità umana appare costituire la sola esperienza di libertà capace di avere anche una proiezione escatologica, che la rende potenzialmente idonea a rispondere agli “interrogativi ultimi” dello spirito umano circa il senso e il “destino finale” della vita e del mondo. Essa si mostra come il solo diritto in grado di guardare oltre i limitati confini della sfera civile e temporale, aprendosi alla dimensione

¹ GIUSEPPE DALLA TORRE, voce *Libertà religiosa*, in ENRICO BERTI, GIORGIO CAMPANINI (a cura di), *Dizionario delle idee politiche*, AVE, Roma, 1993, p. 480; PIO FEDELE, *La libertà religiosa*, Giuffrè, Milano, 1963, p. 45; FRANCESCO RUFFINI, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Il Mulino, Bologna, 1992, p. 72. Significative in tal senso, durante l’Impero romano, le persecuzioni dei primi cristiani, i quali lottavano – spesso fino al martirio personale – per reclamare e per affermare la propria libertà di credenza e di culto. Non meno significative, sul piano storico come su quello politico, le lotte per l’affermazione della libertà religiosa, durante l’età moderna, che hanno idealmente anticipato l’avvento delle grandi democrazie “occidentali” e le fondamentali “conquiste civili” di libertà ad esse correlate. Emblematica in tal senso l’intera vicenda che ha caratterizzato la formazione progressiva degli Stati Uniti d’America, all’interno della quale particolari “*radici religiose*” sembrano aver sostanzialmente ispirato, guidato ed ‘innervato’ il processo di costruzione del complessivo sistema dei diritti fondamentali dell’uomo, così come “modernamente” intesi in una coscienza sociale sempre più generalizzata (cfr. *infra*, nota 11).

metafisica: in tale dimensione, trovano singolare 'convergenza', da un lato, determinati aspetti legati alla definizione degli "stadi ultimi" dell'esistenza umana e dell'intero creato, e, dall'altro, significative ricadute attinenti al comportamento umano in relazione agli stessi rapporti interpersonali. La libertà religiosa sembra essere, così, l'unica libertà fondamentale il cui esercizio può arrivare a influenzare i comportamenti umani individuali e sociali orientandoli al rispetto di uno specifico "codice morale" di natura religiosa ritenuto, dai credenti in una fede comune, siccome oggettivamente vincolante, fino ad incidere profondamente nell'affermazione e nello sviluppo della stessa personalità dell'uomo.

2. Rilevanza sociale del fenomeno religioso

L'affermazione della libertà religiosa come diritto fondamentale dell'uomo – particolarmente rilevante in relazione alla storia degli Stati e alla loro sfera costituzionale – contribuisce ad argomentare l'idea che il fenomeno religioso non tocca soltanto la dimensione privata, individuale e collettiva, della persona umana, ma si proietta oltre, investendo a vari livelli anche lo "spazio pubblico", nazionale e internazionale contemporaneo.

Il fenomeno religioso attraversa la "dimensione pubblica" e riveste conseguentemente rilevanza pubblica nel mondo contemporaneo sotto tre aspetti differenti: sociale, politico e giuridico. Sono aspetti distinti, ma strettamente legati fra di loro, e possono essere ricondotti in questa sede – sia pure nei loro tratti essenziali – ad un quadro sistematico unitario.

In primo luogo, l'esperienza religiosa vive ed è presente, sotto vari aspetti, nella dimensione sociale.

Preliminarmente, occorre rilevare che la religione può svolgere nei confronti del credente, innanzitutto, una funzione strettamente spirituale accompagnandolo nel percorso personale di conoscenza, di pratica e di crescita nella fede cui appartiene. Ma può esercitare altresì una profonda influenza nella sfera morale del singolo soggetto, incidendo nella formazione della sua coscienza e nel processo formativo della sua stessa personalità. Il pensiero religioso può indirizzare specialmente la visione del mondo e della vita del soggetto credente, le sue scelte, la sua complessiva dimensione esistenziale.

L'influenza morale e pedagogica della religione sullo spirito e sulla volontà dei credenti risulta evidente ove si osservi che l'esperienza religiosa non tocca soltanto gli animi dei consociati, ma può accompagnare concretamente anche i loro comportamenti a livello comunitario, le loro relazioni interpersonali, incidendo sul sistema dei rapporti sociali che essi stessi alimentano con

le loro condotte collettive. L'opera educativa promossa dalle dottrine religiose – segnatamente ove diffusamente condivise a livello popolare – tende ad influenzare oggettivamente, e spesso in modo profondo, il tessuto connettivo e culturale della società civile, il suo patrimonio etico e valoriale, i suoi usi, i costumi, le tradizioni popolari e i modelli comportamentali (individuali e collettivi, pubblici e privati), contribuendo a caratterizzare aspetti importanti delle strutture sociali dello Stato.

Nella dimensione sociale la presenza religiosa è testimoniata soprattutto dalle attività svolte, a diversi livelli, dalle confessioni religiose.

Le comunità religiose sono «formazioni sociali» (arg. ex art. 2 Cost. italiana) che possono contribuire alla formazione, alla promozione e allo sviluppo dei singoli aderenti. In special modo e in diversi contesti sociali, esse possono essere dirette a stimolare la crescita della persona, a favorirne la relazionalità, la socialità e l'integrazione nella sfera dei rapporti umani e nella vita della collettività statale. Inoltre, in vari casi, le confessioni religiose, riversando nel tessuto sociale di diversi ordinamenti statali contemporanei i loro valori spirituali, sono chiamate a concorrere alla costruzione e alla qualificazione delle fondamenta morali, delle basi etiche, della comunità civile nazionale.

La rilevanza sociale della presenza confessionale traspare, per esempio, dalle righe del Preambolo del Trattato sull'Unione Europea (nella sua versione consolidata), dove, pur non facendosi espresso riferimento alle “radici” giudaiche e cristiane della società europea², si riconosce, nondimeno, che le sue Istituzioni si ispirano «alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto»³.

² Sul punto, cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Europa. Quale laicità?*, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2003, p. 11 ss., e, per la posizione del magistero pontificio in argomento, *ivi*, pp. 124-125; MATTEO LUGLI, ILIA PASQUALI CERIOLI, INGRID PISTOLESI, *Elementi di diritto ecclesiastico europeo. Principi – Modelli – Giurisprudenza*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 5 ss.; GIANFRANCO MACRÌ, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione europea*, in GIANFRANCO MACRÌ, MARCO PARISI, VALERIO TOZZI, *Diritto ecclesiastico europeo*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 139 ss.; GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *Identità spirituale e diritti nell'Europa cristiana*, in MARCO PARISI (a cura di), *Le organizzazioni religiose nel processo costituente europeo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005, p. 128 ss.

³ In particolare, circa il significativo ruolo svolto dalle Chiese nella costruzione culturale e sociale europea, cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Europa. Quale laicità?*, cit., p. 5 ss.; GIUSEPPE CASUSCELLI, *Stati e religioni in Europa: problemi e prospettive*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), giugno 2009, p. 1 ss. In argomento, cfr. altresì ALESSANDRA MIGNOLLI, *Eredità e libertà. Il ruolo della libertà religiosa nel diritto dell'Unione Europea*, in MARIA IRENE PAPA, GIUSEPPE PASCALE, MARIO GERVAZI (a cura di), *La tutela internazionale della libertà religiosa: problemi e prospettive*, Jovene, Napoli, 2019, p. 101-102, secondo la quale «una notazione interessante sulla formulazione di questo enunciato del preambolo è rappresentata dalla versione tedesca, dove la

A ben guardare, «le radici cristiane sono proprie di quasi tutti i Paesi europei, e sono affermate e ribadite a diversi livelli delle rispettive legislazioni. Queste radici, a loro volta, se hanno un substrato e un amalgama comuni nel Cristianesimo, si diversificano poi nelle sue tre grandi direzioni del Cristianesimo ortodosso, che coinvolge i Paesi dell'Europa orientale, del Cristianesimo protestante, che interessa soprattutto l'Europa del Nord ma con importanti diramazioni in Germania, in alcuni cantoni svizzeri e altri Paesi, e del Cattolicesimo, che riguarda un gran numero di Paesi un po' in tutto il continente europeo»⁴.

Alla luce di questa impostazione, a livello giuridico europeo, è rilevabile la tendenza a riconoscere e a salvaguardare «l'identità specifica e il ruolo sociale delle Chiese e delle Confessioni religiose. Esse, infatti, hanno sempre rivestito e continuano a rivestire un ruolo per molti versi determinante nell'educare ai valori portanti della convivenza, nel proporre risposte alle domande fondamentali riguardanti il senso della vita, nel promuovere la cultura e l'identità dei popoli, nell'offrire all'Europa ciò che concorre a darle un auspicabile e necessario fondamento spirituale. Esse del resto non sono riconducibili a mere entità private, ma operano con uno specifico spessore istituzionale, che merita di essere apprezzato e giuridicamente valorizzato, rispettando e non pregiudicando lo statu-

locuzione 'spirituale' è resa con *'geistig-religiösen'*. Il dibattito si riaccese durante i lavori della Convenzione incaricata di redigere il progetto di Trattato costituzionale. Molti membri di tale assemblea erano in favore dell'inserimento nel preambolo di un riferimento alle tradizioni religiose e alle radici giudaico-cristiane dell'Europa. Tuttavia, le proposte in tal senso – ne furono presentate numerose, in diverse forme – si scontrarono con l'opposizione da parte di quegli Stati membri, quali soprattutto la Francia e la Svezia, per i quali la laicità, nel senso di una completa separazione tra la sfera giuridico-politica e quella religiosa, costituisce un valore assoluto. La Chiesa cattolica, guidata da Papa Giovanni Paolo II, rivolse un appello ai membri della Convenzione perché non trascurassero le radici cristiane della costruzione europea. Il compromesso raggiunto alla fine dei lavori della Convenzione, e che è stato successivamente accolto senza modifiche anche nel preambolo del TUE nel testo approvato a Lisbona nel 2007, dopo il fallimento del Trattato costituzionale del 2004» non contiene «nessun riferimento alle radici cristiane, o giudaico-cristiane, nessuna invocazione a Dio, come pure era stato proposto – e come avviene nelle Costituzioni di alcuni Stati membri – ma solo un generico riferimento alle «eredità religiose» tra le fonti dei valori su cui si fonda l'Unione. Per molti questo compromesso ha rappresentato un'occasione perduta di esprimere ed affermare l'identità storica della cultura europea, in nome di una scelta di campo a favore di un approccio esclusivamente – o prevalentemente – laico al processo di integrazione europea e all'affermazione dei suoi valori di fondo».

⁴ CARLO CARDIA, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, Allemandi & C., Torino-Londra-Venezia-New York, 2010, p. 71, il quale, in relazione al tema delle «radici cristiane» dell'Europa, sottolinea che non esiste «ordinamento di uno Stato europeo che non dia rilievo giuridico essenziale, a livello costituzionale, o di leggi fondamentali della libertà religiosa o di accordi internazionali o di intese interne, alla tradizione cristiana e alle sue specifiche tre grandi diramazioni. Il richiamo solenne alla tradizione religiosa e culturale, contenuto in questi testi normativi, ha a sua volta delle ricadute importanti nelle rispettive legislazioni ecclesiastiche, sui temi classici della libertà religiosa e delle relazioni con le Chiese e le confessioni religiose, su altri temi che comprendono anche la simbologia religiosa, con differenti soluzioni».

to di cui beneficiano negli ordinamenti dei diversi Stati membri dell'Unione»⁵.

Inoltre, appare interessante segnalare su questo versante che, soprattutto a partire dalla seconda metà del XX secolo, sempre più spesso, molte istituzioni religiose di diffusione mondiale (cristiane e non cristiane) si sono dimostrate particolarmente “sensibili” verso determinate problematiche sociali di valenza nazionale ovvero di rilievo internazionale, e hanno offerto il proprio patrimonio valoriale e dottrinale – nonché il proprio impegno confessionale – per contribuire in concreto alla loro soluzione.

Alcune volte le religioni interessate sono intervenute nella trattazione delle tematiche sociali singolarmente. Altre volte, invece, hanno agito di concerto – in modalità collettiva – nell’ambito del c.d. “dialogo interreligioso”, affrontando e condividendo, insieme, alcune problematiche di carattere “sociale” od “umanitario” che affliggono la società contemporanea.

L’impegno sociale di livello confessionale o interconfessionale riguarda generalmente problematiche sociali come le diseguaglianze e la giustizia sociale, l’analfabetismo, i diritti umani (fra cui la libertà religiosa), la fame e la povertà nel mondo, la guerra e la pace, il sottosviluppo e lo sfruttamento, il rispetto della natura e dell’ambiente, l’economia e il lavoro, la salute umana e la tutela sanitaria. In diversi casi, i frutti del “dialogo interreligioso” hanno prodotto effetti concreti sia nella sfera di alcuni ordinamenti sociali nazionali, sia nell’ambito della Comunità internazionale, soprattutto in relazione al contributo confessionale offerto per la stesura di rilevanti documenti internazionali convenzionali aventi contenuto c.d. “umanitario”⁶.

Così, le istituzioni religiose sembrano aver preso consapevolezza (pure a livello di relazioni interconfessionali) che un’autentica promozione della persona umana e dei suoi diritti fondamentali non può essere demandata esclusivamente ai “livelli politici” delle istituzioni civili, ma può essere realizzata effettivamente soltanto mediante il concorso di tutte le “forze sociali” esistenti all’interno degli ordinamenti statuali. E, dunque, anche – e particolarmente – mediante il contributo confessionale o interconfessionale delle religioni contemporanee.

⁵ GIUSEPPE DALLA TORRE, *Europa. Quale laicità?*, cit., p. 131. Per un esame di alcuni aspetti di specie della funzione *sociale* riconosciuta alle varie “presenze confessionali” in Europa, cfr. GIANFRANCO MACRÌ, *Europa, lobbying e fenomeno religioso. Il ruolo dei gruppi religiosi nella nuova Europa politica*, Giappichelli, Torino, 2004, *passim*, e spec. 114 ss.; Id., *Il ruolo delle organizzazioni religiose in Italia e in Europa tra rappresentanza degli interessi e attività di lobbying*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it) n. 8/2013, p. 3 ss.

⁶ Cfr., di recente, LUCIA GRAZIANO, *Diritto internazionale e Santa Sede: la cura della ‘casa comune’ nell’era della global governance*, in MARIA IRENE PAPA, GIUSEPPE PASCALE, MARIO GERVAISI (a cura di), *La tutela internazionale della libertà religiosa: problemi e prospettive*, cit., p. 127 ss.

3. Funzione politica delle religioni

In secondo luogo, l'esperienza religiosa vive ed è presente, sotto vari aspetti, nella dimensione politica delle società civili contemporanee.

Nel corso della storia il fattore religioso ha influenzato in modo rilevante la vita di alcuni ordinamenti statuali, incidendo nelle loro rispettive vicende politiche e istituzionali – e nell'esercizio stesso del “potere” e della “sovranità” politica – attraverso forme, strumenti e modalità differenti nello spazio e nel tempo⁷. Peraltro, le vicende storiche dimostrano ampiamente che l'elemento religioso, nell'influencare e (in alcuni casi) nel condizionare le dinamiche della sfera politica e dell'esercizio stesso del potere sovrano, ha inciso più o meno profondamente nella formazione e nella 'conformazione' di diversi ordinamenti statuali.

Nell'età contemporanea le religioni hanno esercitato un ruolo politico di carattere strategico, soprattutto nel mondo “occidentale”, dove, in diversi casi, hanno contribuito in modo concreto all'affermazione della democrazia e al rafforzamento dei sistemi politici democratici. Tale funzione politica e costruttiva in senso democratico, nell'ambito delle società “occidentali”, appare particolarmente riconosciuta alle religioni dell'area cristiana (cattolica, ortodossa e protestante).

Il punto di forza dell'azione politica delle Chiese cristiane negli ordinamenti contemporanei trova radice in un fondamentale principio evangelico, che, nel corso della storia, ha cambiato, fra l'altro, i destini e gli assetti politici nazionali e internazionali.

Si tratta di un principio (all'epoca) “rivoluzionario” dell'“ordine” e dei sistemi politici preesistenti, basato su una concezione dualistica della realtà – la quale distingue Dio da Cesare – implicante distinta coesistenza (in un quadro di reciproca autonomia) fra sacro e profano, fra ordine temporale e sfera religiosa, fra politica e religione⁸. Tale impostazione dualistica del mondo e

⁷ PIERO BELLINI, *La coscienza del Principe. Prospettazione ideologica e realtà politica nelle interposizioni prelatizie nel Governo della cosa pubblica*, Giappichelli, Torino, 2000, I, p. 87 ss.; HAROLD J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 24 ss.; ID., *Diritto e rivoluzione. II. L'impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale*, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 9 ss.; CARLO CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, Giappichelli, Torino, 2015, p. V ss.; PATRICK H. GLENN, *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, Il Mulino, Bologna, 2011, p. 171 ss., 293 ss., 455 ss., 501 ss.; GABRIEL LE BRAS, *La Chiesa del diritto. Introduzione allo studio delle istituzioni ecclesiastiche*, Il Mulino, Bologna, 1976, p. 241.

⁸ Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Dio e Cesare. Paradigmi cristiani nella modernità*, Città Nuova, Roma, 2008, p. 45 ss.; ID., *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 281 ss.; OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, “A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio”. *Laicità dello Stato e libertà*

della società umana – che trova espressione diretta nell’insegnamento cristiano contenuto nei Vangeli⁹ – sul presupposto dell’esistenza di una distinzione (anche) istituzionale fra potere politico e dimensione religiosa, implica altresì una valorizzazione della coscienza personale dei soggetti e una sua particolare rilevanza (pure) nei confronti dell’autorità dello Stato.

Il riconoscimento cristiano ed evangelico del “primato della coscienza” umana sul piano assiologico¹⁰, il quale si è tradotto nell’ambito giuridico soprattutto nel riconoscimento della libertà di coscienza e della libertà religiosa – e che si impone anche nei confronti della sovranità statale – rappresenta un “seme” che si è dischiuso progressivamente nel corso della storia, e che ha portato al risultato, fra l’altro, della nascita dei sistemi politici democratici moderni¹¹. Nella specie, le grandi Democrazie contemporanee afferenti

delle Chiese, Vita e Pensiero, Milano, 2006, p. 3 ss.; MARCO RIZZI, *Cesare e Dio. Potere spirituale e potere secolare in Occidente*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 21 ss.

Per una lettura del principio *dualista* cristiano dal punto di vista della “teologia politica” (da non confondersi con la “teologia della politica”, che è invece la riflessione teologica sulla politica come pensiero e arte di governo della società civile), per la quale il Cristianesimo avrebbe introdotto, fra l’altro, una novità fondamentale che sarà determinante per il futuro della storia umana, nella specie, consistente nella “desacralizzazione del potere politico”, cfr. MASSIMO BORGHESI, *Critica della teologia politica. Da Agostino a Peterson: la fine dell’era costantiniana*, Marietti 1820, Genova-Milano, 2013; in proposito, cfr. altresì MERIO SCATTOLA, *Teologia politica*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 157 ss., spec. 169 ss.

⁹ Per una particolare rappresentazione del *principio dualista* cristiano, cfr. OSCAR CULLMANN, *Dio e Cesare*, AVE, Roma, 1996, p. 11 ss. e 42 ss.; e, circa il rapporto fra dottrina *dualista* cristiana e democrazia, cfr. l’originale lettura offerta da GUSTAVO ZAGREBELSKY, *Il «crucifige» e la democrazia*, Einaudi, Torino, 1995, p. 11 ss., e 118 ss.

¹⁰ Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Il primato della coscienza. Laicità e libertà nell’esperienza giuridica contemporanea*, Studium, Roma, 1992, *passim*, e spec. p. 101 ss.

¹¹ Emblematico, in tal senso, per esempio, il percorso che ha portato alla formazione degli Stati Uniti d’America. Per un esame degli eventi e dei passaggi che hanno elevato la *libertà religiosa* al ruolo di protagonista della storia costituzionale inglese e nord-americana nel XVII e nel XVIII secolo, e per un parallelo esame dei connessi processi di affermazione della democrazia e dei diritti fondamentali dell’uomo sul piano giuridico, cfr. GIUSEPPE BUTTÀ, *Politica e religione nell’età della formazione degli Stati Uniti d’America*, Giappichelli, Torino, 1998, p. IX ss.; CARLO CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, cit., p. 79 ss.; LUCIA CORSO, *Spirito di religione e spirito di libertà. Alle origini del contrattualismo nordamericano*, il Mulino, Bologna, 2001, pp. 67 ss., 91 ss., 193 ss. e 233 ss.; STEPHEN HOLMES, CASS R. SUNSTEIN, *Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse*, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 183 ss., spec. p. 188 ss.; NICOLA MATTEUCCI, *Presentazione* di ROLAND H. BAINTON, *La lotta per la libertà religiosa*, Il Mulino, Bologna, 1963, p. 1-4; MARTHA A. C. NUSSBAUM, *Libertà di coscienza e religione*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 31 ss.; FRANCESCO ONIDA, *Separatismo e libertà religiosa negli Stati Uniti. Dagli anni sessanta agli anni ottanta*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 51 ss.; FRANCESCO RUFFINI, *La libertà religiosa come diritto pubblico subbiiettivo*, Il Mulino, Bologna, 1992, pp. 186 ss. e 198 ss.; MARIO TEDESCHI, *Alle radici del separatismo americano*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1984, I, p. 92 ss.; VALENTINA VALENTINI, *Gli Stati Uniti e la religione. Separatismo e libertà religiosa nella democrazia americana*, Cedam, Padova, 2010, p. 25 ss. Per un’analisi di recente giurisprudenza statunitense applicativa delle norme costituzionali nord-americane in tema di libertà religiosa, cfr. PASQUALE ANNICCHINO, *Esportare la libertà*

all'area c.d. "occidentale", nel riconoscere centralità sistematica e valoriale alla persona umana, e nell'affermare un suo oggettivo "primato" rispetto alla stessa dimensione istituzionale dello Stato, postulano una piena affermazione e una concreta tutela giuridica e costituzionale delle sue libertà, qualificandole precisamente come diritti "fondamentali" o "inviolabili" dell'uomo (cfr., ad esempio, l'art. 2 della Costituzione italiana).

Dotate di questo solido patrimonio valoriale che affonda le sue radici nei Testi evangelici, le comunità religiose cristiane appaiono essere state «le "levatrici sagge" che hanno veicolato – od hanno quanto meno contribuito notevolmente a veicolare – il passaggio non cruento dalle esperienze totalitarie o autoritarie alla democrazia. Ciò è avvenuto dapprima nell'Europa occidentale, alla caduta dei regimi nazi-fascisti; ciò è avvenuto più tardi, nell'Europa dell'Est, con la caduta dei regimi comunisti. In altre parole le Chiese hanno seguito, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, molti processi di trasformazione dal totalitarismo alla democrazia, sospingendo verso modelli democratici dapprima i totalitarismi "di destra" e poi quelli "di sinistra"»¹².

Volendo formulare qualche esempio di incidenza religiosa nella sfera politica degli Stati, appare interessante segnalare che le Chiese cristiane ortodosse, all'interno dei processi di "riedificazione" civile e nazionale che hanno interessato particolarmente alcuni Stati dell'Europa orientale dopo la caduta dei relativi regimi comunisti, hanno esercitato una funzione particolarmente importante. Esse hanno messo a disposizione dei consociati il loro "patrimonio identitario" religioso, il quale ha contribuito in maniera rilevante ad integrare, sotto il profilo valoriale, l'identità sostanziale di ogni comunità civile favorendone le relative ristrutturazioni sociali¹³.

Accanto allo specifico contributo offerto dalla Chiese ortodosse orientali nei processi di democratizzazione dei Paesi ex-comunisti, giova segnalare che

religiosa. Il Modello Americano nell'Arena Globale, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 21 ss.; ELIZABETH A. CLARK, *Neutrality, Public Space, and Discrimination by Religious Organizations in the United State*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2018, p. 127 ss.; GIUSEPPE D'ANGELO, *Libertà (e diritti) fondamentali, valore della Costituzione, conflitto tra poteri (e tra livelli di governo): evidenze problematiche dall'approccio della Corte Suprema statunitense al same sex marriage*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2016, p. 122 ss.; MARIA L. LO GIACCO, *La libertà religiosa dei detenuti nelle carceri degli Stati Uniti. Riflessioni a margine del caso Holt v. Hobbs*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2016, p. 166 ss.

¹² GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 127, il quale precisa che le confessioni religiose «hanno comunque contribuito – fatta qualche isolata eccezione – all'avvento e al consolidamento di quel clima di moderazione, che in molti casi ha evitato forme di violenza nel tormentato trapasso verso la democrazia di molti Stati; ma hanno anche favorito, per riflesso, l'evolversi delle relazioni internazionali e dei processi di integrazione sovranazionale verso modelli più consoni alle esigenze di giustizia e di pace».

¹³ Cfr. SILVIO FERRARI, COLE W. DURHAM, ELIZABETH A. SEWELL (a cura di), *Diritto e religione nell'Europa post-comunista*, Il Mulino, Bologna, 2004.

anche l'impegno "pubblico" e diretto di altre Chiese cristiane ha accompagnato in modo significativo la nascita e l'evoluzione in senso democratico di diversi sistemi politici "occidentali"; e, in vari modi, ha sollecitato alle istituzioni politiche di livello nazionale e internazionale la fondamentale esigenza di un'effettiva tutela giuridica dei diritti dell'uomo.

In tale direzione, occorre ricordare l'impegno profuso dalle Chiese riformate dal pensiero protestante, le quali, al fine di offrire un proprio originario contributo al processo di affermazione storica dei diritti fondamentali dell'uomo, si sono dimostrate particolarmente "sensibili" alle istanze sociali rivendicanti spazi di libertà nei confronti del potere costituito, soprattutto durante il 1900. Da questo punto di vista, «alla fine del secondo conflitto mondiale alcune Chiese protestanti affrontano per prime il tema generale dei diritti dell'uomo e in modo specifico il tema del diritto di libertà religiosa: un problema logicamente legato anche alla restaurazione della democrazia in alcuni Paesi europei, compresa l'Italia. Su questo importante tema il contributo del Protestantismo più rappresentativo europeo va considerato fondamentale (ricordiamo il precedente di Edimburgo, 1910) con l'elaborazione di significativi documenti ricchi di argomentazioni, formulazioni e riferimenti biblici destinati ad influenzare la preparazione di strumenti internazionali, quali la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948) e più tardi i due Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (1966)»¹⁴.

Dai diversi esempi sopra riportati, risulta evidente, pertanto, la speciale funzione politica svolta dalle confessioni religiose nel mondo contemporaneo e il suo stretto rapporto con la sfera "pubblica" dello Stato. In particolare, nei confronti delle religioni «viene a poco a poco a dischiudersi una precisa funzione "politica": alimentare...di valori il corpo sociale ed offrire risposte alle domande di senso, quale pre-requisito della stessa democrazia, che presuppone un cittadino dalla raffinata sensibilità morale e con un profondo senso di responsabilità»¹⁵.

L'esperienza dimostra, infatti, che la gran parte degli ordinamenti politici contemporanei non solo poggia su un impianto valoriale di natura giuridica e civile (di "civiltà giuridica") o tipicamente "temporale"; ma si fonda anche su un sostrato di valori etici o "etico-sociali" (comunque, sul piano genetico, di carattere extra-giuridico), che ne rappresentano particolare linfa vitale. Ne segue che la dimensione religiosa, in quanto – per sua stessa natura – fonte primaria di istanze assiologiche di tipo morale, si pone quale sorgente e fattore,

¹⁴ Cfr. GIOVANNI BARBERINI (a cura di), *Chiese e diritti umani. Documenti relativi ai diritti della persona e delle comunità*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1991, p. 10.

¹⁵ GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 127.

essenziale e speciale, per la costruzione del tessuto etico del sistema politico: rappresentandone, nello stesso tempo, una delle radici più profonde, uno dei pilastri di fondazione che lo sostengono e lo identificano¹⁶.

4. Dimensione giuridica dell'esperienza religiosa

Le ricadute giuridiche del fattore religioso nella sfera degli ordinamenti statali contemporanei sono numerose, sia in ragione della varietà dei comportamenti umani, personali e comunitari, ispirati da motivazioni di ordine religioso, sia in ragione della numerosità delle situazioni e delle relazioni esistenziali in cui la pratica religiosa comporta determinate ricadute sul piano del diritto. Per tale ragione, non appare possibile esaminare compiutamente i vari profili giuridici dell'esperienza religiosa in questa sede; dove, più limitatamente, si vuole evidenziare soltanto la rilevanza giuridica dei "diritti religiosi" nella vita di alcuni ordinamenti statali contemporanei.

Infatti, in alcuni casi, i "diritti confessionali" rappresentano "modello di riferimento" per la disciplina statuale di una serie di istituti giuridici secolari. In altri casi, i "diritti religiosi" sono considerati «fonti del diritto» statale ovvero hanno comunque rilevanza civile all'interno dell'ordinamento dello Stato.

In primo luogo, per quanto riguarda, in specie, il tema della funzione paradigmatica di norme di origine religiosa all'interno di alcuni ordinamenti civili "occidentali" contemporanei, l'esperienza giuridica intercorsa evidenzia, innanzitutto, che il diritto della Chiesa cattolica (il "diritto canonico") ha inciso – talvolta in modo significativo – nell'ambito di diversi sistemi politici statuali, fino ad arrivare ad influenzare, in determinate circostanze, la nascita o la struttura di determinati istituti giuridici "secolari", tanto afferenti all'area del diritto privato quanto inerenti al settore del diritto pubblico.

Ad esempio, casi di "civilizzazione" del diritto canonico, che si sono tradotti in una trasformazione o "conversione" di istituti tipicamente canonistici in istituti giuridici "secolari", sono riscontrabili nella sfera del diritto matrimoniale e del diritto di famiglia di molti ordinamenti statali europei. Infatti, la gran parte delle "figure matrimoniali" di tali ordinamenti politici risultano ispirate – sotto svariati aspetti formali e sostanziali – (anche) al modello matrimoniale

¹⁶ Per un esame critico di alcune problematiche connesse al delicato rapporto esistente fra religioni e sistemi politici democratici contemporanei, cfr. particolarmente, PIERLUIGI CONSORTI, *Diritto e religione*, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 191 ss., spec. 194 ss.; e, con specifico riferimento anche al caso delle democrazie basate sulla laicità, cfr. ID., *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, University Press, Pisa, 2013, p. 231 ss., spec. 238.

canonico. Tale stretta connessione al diritto canonico appare evidente segnatamente in ordine ad alcuni aspetti inerenti alla struttura fisiologica dell'istituto matrimoniale (necessità dello "stato libero" e della diversità di genere dei nubendi per contrarre validamente le nozze, monogamia del modello matrimoniale, requisiti richiesti per esprimere un valido consenso nuziale, diritti e doveri reciproci dei coniugi, etc.); nonché, in ordine ad altri aspetti legati a eventuali patologie del patto coniugale (vizi del consenso, cause di scioglimento del rapporto nuziale come la c.d. "inconsumazione" sponsale, etc.).

Analogamente, per quanto riguarda l'area giuspubblicistica, ad esempio, il diritto costituzionale italiano si richiama a importanti principi che presentano evidenti radici o ascendenze canonistiche: come, a titolo indicativo, il principio maggioritario, il principio di solidarietà, il principio di sussidiarietà, il principio di laicità dello Stato basato sulla distinzione "dualistica" cristiana fra "Cesare e Dio", fra sfera civile e ordine confessionale. Ancora, si riscontrano evidenti tracce dell'influenza canonistica nel diritto penale italiano in relazione alla previsione di ipotesi delittuose, come i c.d. reati "religiosi" (contro le persone del ministri di culto ovvero contro le c.d. "*res sacrae*") ovvero come le figure di reato che possono riguardare non esclusivamente e solamente le persone fisiche (giusta la tradizione giuridica proveniente dal diritto romano), ma anche determinate tipologie di "persone giuridiche" (imputabilità di taluni reati finanziari a carico di organizzazioni criminali internazionali di stampo mafioso). Infine, in relazione al diritto internazionale, sembra esistere un sostanziale collegamento fra il principio di effettività vigente in seno alla Comunità internazionale contemporanea e il tradizionale principio della elasticità del diritto canonico (derivante dai valori fondamentali della "grazia" e della "tolleranza", sintetizzabili nel brocardo "*tolerari potest*"¹⁷).

In secondo luogo, all'interno di alcuni ordinamenti politici contemporanei, determinati "diritti confessionali" sono considerati «fonte» interna (e diretta) del diritto dello Stato.

In questi casi – in forza di espresse disposizioni normative – un determinato "diritto religioso" è riconosciuto ufficialmente come «fonte» formale dell'ordinamento positivo statale ed entra a comporre e ad integrare, insieme agli altri e diversi atti-fonte prodotti sostanzialmente da organi statuali, il complessivo sistema delle «fonti del diritto» di quello Stato. Si tratta di quelle fattispecie in cui un particolare "diritto confessionale" non viene considerato fonte normativa esterna (o "straniera") che viene richiamata attraverso appositi meccanismi tecnici di rinvio da parte del legislatore dello Stato (di deriva-

¹⁷ Cfr., in tema, il classico (di recentissima riedizione) di NICOLAUS NILLES, *Tolerari Potest. De Juridico Valore Decreti Tolerantiae Commentarius*, Forgotten Books, London, 2019.

zione internazionalprivatistica: rinvio formale, rinvio materiale, presupposizione), ma viene considerato, più esattamente, come «fonte giuridica» interna, organicamente incorporata nelle maglie del tessuto ordinamentale statale.

In questi casi le norme religiose prese in considerazione non sono qualificate come meri “fatti” giuridici (alla stregua di “fonti-fatto”), che possono (in ipotesi) produrre effetti giuridici in Italia solo e soltanto nei casi in cui ciò sia determinato dalla “volontà” del legislatore civile (espressione della sovranità politica dello Stato), il quale ad esse faccia rinvio mediante i meccanismi di collegamento previsti dal diritto internazionale privato. Diversamente, in tali casi, la «fonte confessionale» – per esplicito disposto normativo statale – integra direttamente il corpo del sistema delle fonti del diritto di quel determinato Stato, pur presentando essenza, natura giuridica e provenienza diversa rispetto alle altre «fonti formali» (prodotte direttamente dal legislatore civile) integrative del diritto statale.

Limitando in questa sede la trattazione ai soli casi di alcuni “ordinamenti confessionali” non-cristiani, presenta questa particolarità, innanzitutto, il diritto della religione ebraica.

Il diritto ebraico è considerato rilevante «fonte del diritto», precisamente, nell’ambito dello Stato di Israele¹⁸. Tale specifica qualificazione sistematica del diritto ebraico all’interno della Repubblica di Israele sembra derivare essenzialmente dal fatto che l’ordinamento israeliano riserva una “posizione ordinamentale” del tutto speciale alla religione ebraica, in quanto essa costituisce tuttora, anche sul piano giuridico, uno dei pilastri strutturali ed essenziali – di fondazione – dello Stato stesso¹⁹.

¹⁸ Cfr. GIAMMARIA MILANI, *Storia e diritto in Israele. Dalle leggi fondamentali alla definizione del popolo israeliano*, in *Ianus*, 9, 2013, p. 65 ss.; ALFREDO MORDECHAI RABELLO, *Costituzione e fonti del diritto*, in TANIA GROPPI, EMANUELE OTTOLENGHI, ALFREDO MORDECHAI RABELLO, *Il sistema costituzionale dello Stato di Israele*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 55 ss.

¹⁹ Cfr. SILVIO FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, Islam e Induismo a confronto*, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 53 ss.; LIVIA SAPORITO, *La fatale attrazione tra diritto sacro e diritto secolare nel modello israeliano: la giurisdizione dei tribunali rabbinici in materia di matrimonio e divorzio*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 9/2018, p. 15 ss., secondo la quale «la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali rabbinici in materia di matrimonio e divorzio costituisce un chiaro esempio di incorporazione “diretta” del diritto ebraico nel sistema giuridico israeliano, poiché è il diritto statale a fare espresso richiamo alla Halachá. Di là dalla materia dello statuto personale, la recezione della legge mosaica passa attraverso specifici atti legislativi emanati dalla Knesset – si pensi ai divieti di circolazione dei trasporti pubblici nei giorni festivi o alle rigorose prescrizioni alimentari del regime kosher – nonché attraverso atti amministrativi, soggetti comunque al controllo del Parlamento in ordine alle motivazioni che ne sono a fondamento. In altri termini, nell’ordinamento israeliano, il diritto ebraico viene applicato come diritto dello Stato se e in quanto recepito per via legislativa dalla Knesset, e nei limiti di questa recezione, o, in alternativa, per effetto del rinvio, come nel caso del diritto matrimoniale, alla giurisdizione esclusiva delle corti rabbiniche. In altri ambiti del diritto civile, l’influenza del fattore religioso è indiretta, ma non

Altro esempio di «fonte religiosa» del diritto statale è rappresentato dal caso del diritto islamico. Infatti, la storia e la vita contemporanea di molti Stati afferenti all'area geo-politica musulmana testimoniano la perdurante presenza del diritto islamico fra le «fonti giuridiche» dei relativi ordinamenti statali.

Sotto questo specifico profilo, in alcuni ordinamenti statali è fissato il principio formale secondo cui la legislazione civile deve necessariamente uniformarsi alle Leggi e alle Tradizioni islamiche (es., Afganistan, Egitto, Libia, Maldive, Pakistan, Somalia). Le Leggi Sacre dell'Islam, in tal modo, assumono, nella scala gerarchica delle «fonti del diritto» dello Stato, livello normativo “super-costituzionale” e costituiscono limite invalicabile nei confronti del legislatore positivo statale²⁰.

Ancora, diversi ordinamenti politici dell'area arabo-musulmana (con l'eccezione dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia) qualificano la *shari'ah* come la «fonte» ovvero come una delle «fonti» del diritto statale, con la conseguenza che la disciplina di alcune “materie” risulta sostanzialmente rimessa al “diritto religioso”²¹.

per questo meno significativa. Ciò avviene allorché il legislatore o il giudice utilizzino termini e formule tradizionali o aderiscano, più o meno consapevolmente, a modelli giuridici ebraici (cd. incorporazione “per riferimento”). Nel primo caso, l'identità linguistica gioca un ruolo determinante, poiché è evidente che il comune idioma favorisce il “trapianto” di istituti religiosi all'interno del diritto statale, pur se taluni contestano una interpretazione eccessivamente laica di detti termini, non fedele cioè al loro originario significato. Nel secondo caso, è la mentalità del giurista a conformare le soluzioni dell'interprete, naturalmente proiettato, per ragioni diremmo congenite, verso soluzioni operative ricalcate sul diritto halachico, intimamente (e, forse, inconsciamente) considerato un modello da imitare. Per tal via, si spiegherebbe anche la tendenza a “ebraicizzare” regole e istituti presi a prestito dalle esperienze giuridiche straniere».

²⁰ Per un'analisi del rapporto tra diritto islamico e ordinamenti statali afferenti alla sfera politica e religiosa musulmana, cfr., fra gli altri, ABDULLAH AHMED AN-NA'IM, *Riformare l'Islam. Libertà civili, diritti umani e diritto internazionale*, Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 51 ss., e p. 99 ss.; ABDELFAH AMOR, *Costituzione e religione negli Stati musulmani (I). Lo Stato musulmano*, in *Coscienza e libertà*, 29, 1997, p. 57 ss.; ID., *Costituzione e religione negli Stati musulmani (II). La natura dello Stato*, ivi, 30, 1998, p. 74 ss.; ID., *Costituzione e religione negli Stati musulmani (III). La legislazione dello Stato e la politica dello Stato*, ivi, 31, 1998, p. 49 ss.; ID., *Costituzione e religione negli Stati musulmani (IV). La condizione dell'individuo*, ivi, 32, 1999, p. 48 ss.; ABOUDOU ASSOUMA, *La libertà religiosa. Una prospettiva musulmana*, in *Coscienza e libertà*, 19, 1992, p. 101 ss.; GAETANO DAMMACCO, *Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euromediterraneo*, Cacucci, Bari, 2000, p. 169 ss.; FABIO FRANCESCHI, *La libertà religiosa nei Paesi islamici dell'Africa mediterranea fra democrazia, secolarizzazione e shari'a*, in MARIA IRENE PAPA, GIUSEPPE PASCALE, MARIO GERVAZI (a cura di), *La tutela internazionale della libertà religiosa: problemi e prospettive*, cit., p. 285 ss., spec. 294 ss.; ALBERTO PREDIERI, *Shari'a e Costituzione*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 171 ss.; ROBERT TRAER, *Il sostegno dei musulmani ai diritti fondamentali dell'uomo*, in *Coscienza e libertà*, 23, 1994, p. 11 ss. Ancora, per una articolata trattazione del profilo tematico, cfr. altresì i diversi contributi contenuti in FRANCESCO ALICINO, FEDERICA BOTTI (a cura di), *I diritti cultural-religiosi dall'Africa all'Europa*, Giappichelli, Torino, 2012; e in ALESSANDRO FERRARI (a cura di), *Diritto e religione nell'Islam mediterraneo. Rapporti nazionali sulla salvaguardia della libertà religiosa: un paradigma alternativo?*, Il Mulino, Bologna, 2012.

²¹ Sul punto, cfr. le puntualizzazioni di FABIO FRANCESCHI, *La libertà religiosa nei Paesi islamici*

In questi casi, le eventuali controversie giudiziarie vertenti su queste stesse “materie”, generalmente, non vengono più trattate dalle tradizionali giurisdizioni musulmane, che hanno ormai cessato di esistere nella quasi totalità dei Paesi islamici (eccezione: l’Iran), ma dai comuni giudici civili. Con la conseguenza che i tribunali interessati sono chiamati ad applicare, a seconda delle circostanze, il diritto secolare “moderno” ovvero quello tradizionale religioso musulmano.

In conclusione, alcune norme dei sistemi giuridici religiosi, rispettivamente, ebraico ed islamico, essendo qualificate come «fonti normative» interne, hanno efficacia civile diretta nella sfera di determinati ordinamenti statali, e – per tale ragione – possono ricevere applicazione giuridica diretta anche in sede giurisdizionale nazionale.

dell’Africa mediterranea fra democrazia, secolarizzazione e shari’a, cit., pp. 296-297, secondo cui «il richiamo alla *shari’a* come fonte ufficiale del diritto assume diverso rilievo all’interno delle singole realtà statuali considerate, dovendo lo stesso essere contestualizzato e concretamente applicato “alla luce degli imperativi politici e sociali che lo sottendono”. Nessuno degli Stati dell’Africa mediterranea basa il proprio sistema giuridico integralmente sulla *shari’a*. Piuttosto, trovano applicazione, in misura variabile da Stato a Stato, codici misti di diritto positivo (ove non mancano influenze di matrice occidentale) e diritto religioso, prevalentemente adottato in materia di diritto di famiglia. Il che, in termini generali, pone il problema, comune a tutti gli Stati islamici, di come conciliare diritto positivo e diritto meta-positivo; della ricerca, in altri termini, di un (difficile) equilibrio fra norme umane e norme religiose (ossia fra diritto statutale e disposizioni sharaitiche). Tuttavia, anche laddove la *shari’a* è richiamata espressamente tra le fonti del diritto, la distinzione di ruoli tra legge islamica e legge civile – la quale, sul piano storico, costituisce un portato del processo di costruzione dei moderni Stati nazione, fondati su base territoriale, del secolo scorso – resta un punto fermo nella vita della società, nell’economia, nella cultura e nella stessa giurisprudenza di tutti i Paesi considerati, all’interno dei quali i principi di cittadinanza e nazionalità prevalgono sempre su quello di sudditanza a base religiosa (senza, peraltro, che da ciò discenda una piena equiparazione sul piano giuridico fra tutti i cittadini)».

RIASSUNTO

Il presente lavoro intende evidenziare che, nel corso della storia, il fattore religioso ha influenzato in modo profondo le dinamiche di alcuni ordinamenti giuridici statuali, incidendo nelle loro rispettive vicende interne, anche attraverso forme, strumenti e modalità differenti nello spazio e nel tempo.

La ricerca si propone di analizzare tale realtà ponendo in luce che il fenomeno religioso attraversa la “dimensione pubblica” e riveste conseguentemente rilevanza pubblica nel mondo contemporaneo sotto tre aspetti differenti: sociale, politico e giuridico.

Il contributo intende pertanto sottolineare che la rilevante “funzione pubblica” svolta dalle istituzioni religiose – incidente, insieme, nella sfera sociale, politica e giuridica degli Stati – ha caratterizzato, in diversi casi e circostanze, i modi di esercizio del potere politico e della stessa sovranità dello Stato.

PAROLE CHIAVE

Religione; Stato; Sovranità

ABSTRACT

This work aims to highlight that, throughout history, the religious factor has profoundly influenced the dynamics of some state legal systems, affecting their respective internal events, also through different forms, tools and methods in space and time.

The research aims to analyze this reality by highlighting that the religious phenomenon crosses the “public dimension” and consequently has public relevance in the contemporary world under three different aspects: social, political and legal.

The contribution therefore intends to underline that the relevant “public function” carried out by religious institutions – an accident, together, in the social, political and juridical sphere of States – characterized, in different cases and circumstances, the ways of exercising political power and of the same sovereignty of the state.

KEY WORDS

Religion; State; Sovereignty



ISSN 1970-5301